

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 94° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta e rinvio:

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2321) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2345) (D'iniziativa dei senatori Marangoni ed altri);

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1442  
1444, 1448 e *passim*

CIPELLINI . . . . . 1444, 1448, 1450 e *passim*

FARABEGOLI . . . . . 1446, 1447, 1450 e *passim*

MARANGONI . . . . . 1447

PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le  
finanze . . . . . Pag. 1443, 1446, 1447 e *passim*  
PAZIENZA . . . . . 1445, 1446, 1449 e *passim*  
RICCI . . . . . 1446, 1451

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

MARANGONI, segretario, legge il  
processo verbale della seduta precedente, che  
è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Interpretazione autentica del decreto-legge  
6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modifi-  
cazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383,  
recante alcune maggiorazioni di aliquota  
in materia di imposizione indiretta sui pro-  
dotti di profumeria » (2321), d'iniziativa  
dei senatori Zugno ed altri;

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2345), d'iniziativa dei senatori Marangoni ed altri.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, numero 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria », di iniziativa dei senatori Zugno, Berlanda, Carollo, Assirelli, De Ponti e Farabegoli, e « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria », d'iniziativa dei senatori Marangoni, Borsari, Mancini, Borraccino, Pinna, Poerio, De Falco e Fabbrini.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Riferirò io stesso sui disegni di legge.

Gli onorevoli senatori ricorderanno che nel luglio del 1974 venne presentato, per la conversione in Parlamento, un decreto-legge che riguardava la modifica di aliquote dell'IVA. Portava, in particolare, all'aliquota del 30 per cento i prodotti contenuti nella tabella B allegata alla legge istitutiva dell'imposta sul valore aggiunto. In quell'occasione si svolse un ampio dibattito che riguardò anche le singole voci contenute nella tabella B e per le quali si sarebbe dovuta applicare l'aliquota del 30 per cento. Vennero presentati emendamenti tendenti a non applicare quella percentuale ad alcuni prodotti del settore profumeria, che erano da considerare di largo consumo. Venne chiarito che i saponi, i dentifrici, le acque da *toilette*, i deodoranti, eccetera, non potevano essere soggetti all'aliquota del 30 per cento.

In quell'occasione sorsero delle perplessità circa l'assoggettamento all'aliquota del 30 per cento di prodotti come gli smalti e i rossetti e alcuni presentatori di emendamenti affermarono che anche questi prodotti dovevano essere considerati di largo consumo. A seguito della presentazione di un emendamento da parte dei senatori Ricci e Farabegoli, venne data ampia assicurazione che per quanto riguardava i prodotti per l'igiene del corpo, sarebbe stato emanato un telegramma da parte del Ministero delle finanze, al fine di chiarire la precisa applicazione dell'IVA sui prodotti assoggettati all'aliquota del 12 per cento, per i quali poteva sorgere qualche dubbio. In data 27 agosto 1974, l'Amministrazione finanziaria faceva partire un telegramma col quale si chiariva che dovevano essere assoggettati al 12 per cento d'IVA i seguenti prodotti: creme da barba, saponi detergenti, dentifrici e prodotti per l'igiene della bocca e la protezione delle labbra, prodotti per protezione unghie, ed altri di cui vi risparmio la lettura.

Dopo questo telegramma la gran parte degli operatori commerciali applicò il 12 per cento ai prodotti rappresentati da rossetti e smalti.

Senonchè, soprattutto in questi ultimi mesi, da parte di qualche dogana è stata sollevata l'obiezione in ordine all'applicabilità di tale aliquota ai prodotti in questione, ritenendoli fra quelli assoggettabili al 30 per cento. A seguito di queste contestazioni e dei relativi conseguenti verbali redatti dalla Guardia di finanza, alcuni colleghi hanno ritenuto opportuno presentare i disegni di legge al nostro esame. È sorto anche il problema della corresponsione della differenza tra il 12 e il 30 per cento da parte delle ditte che avevano applicato la prima o la seconda aliquota. Resta quindi da chiarire che si intendono compresi anche gli smalti ed i rossetti fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al numero 14) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383.

Ritengo che la proposta meriti l'approvazione da parte della Commissione, poichè si viene a sanare una situazione di disparità che si era venuta a creare tra alcuni contribuenti e poichè il provvedimento non comporta alcuna diminuzione di entrata, trattandosi di norma meramente interpretativa; inoltre, dato che la stragrande maggioranza degli operatori ha applicato l'aliquota del 12 per cento, l'erario non dovrà restituire somme precedentemente percepite.

D'altronde la stessa Commissione bilancio ha fatto sapere di non aver nulla da obiettare dato il carattere meramente interpretativo e non innovativo della norma proposta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la materia che è trattata dai due disegni di legge è stata efficacemente esposta dal relatore. Devo soltanto sottolineare che le difficoltà che si sono registrate con una interpretazione difforme da parte della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e da parte di un certo numero di uffici doganali, derivavano dal fatto che la Direzione generale delle tasse, con una sua norma interpretativa, ha finito per scostarsi dalla comune accezione della parola cosmetico.

Che nella comune accezione di questa parola debbano essere considerati anche gli smalti ed i rossetti, non credo vi possano essere dubbi; è bensì vero che per i rossetti, data la composizione del prodotto a base di burro di cacao, non è da escludersi una qualche azione protettiva della pelle.

L'essersi scostati da questa accezione ha portato ad un contrasto interpretativo in seno agli uffici doganali, tanto più che nel numero 14) della tabella B, laddove si vogliono menzionare delle esclusioni, queste vengono chiaramente definite. Infatti, dopo la parola « estratti » si aggiungono le altre: « cosmetici, esclusi saponi, dentifrici e tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo e dei capelli ». Se il legislatore avesse voluto menzionare questa particolare categoria per la quale ancor più che per i saponi e i dentifri-

ci poteva darsi luogo a dubbio se rientrasse o meno nell'ambito dei cosmetici, avrebbe dovuto chiaramente indicare anche gli smalti e i rossetti. Perchè, a mio giudizio, è più facile comprendere tra i cosmetici i rossetti, che non i dentifrici. Il legislatore, tuttavia, ebbe il dubbio che il dentifricio potesse essere considerato cosmetico e disse puntualmente « esclusi i dentifrici, eccetera ».

Questo da un punto di vista testuale, e credo che gli onorevoli senatori che mi seguono non avranno difficoltà a darmi atto su queste considerazioni che attengono al comune linguaggio.

Senonchè, purtroppo, venne commesso un errore successivamente: si abbandonò cioè il criterio rigoroso — che era già stato seguito nella compilazione della tabella A — di fare esplicito riferimento, voce per voce, alla denominazione doganale. Mi spiego con un esempio: ho qui sott'occhio la voce 22 — apparecchi fotografici e apparecchi per la produzione di lampi in fotografia (voce doganale 90.07). La successiva voce n. 23 è la voce doganale 90.08 e via discorrendo; in tale modo non si è mai verificato inconveniente alcuno. Nel caso in esame, invece, avendo preferito una dizione che prescinde dalle classificazioni doganali, sono sorte quelle difficoltà di cui ho detto prima; e non a caso le obiezioni sono venute dagli uffici doganali, perchè questi, per legge, si attengono alle classificazioni, appunto, doganali. Poichè la legge non recava tali classificazioni, gli uffici hanno ritenuto di doversi attenere all'interpretazione letterale della norma.

Stando così le cose il Governo condivide pienamente almeno una parte dell'intento che i presentatori dei disegni di legge intendono perseguire, che è quello di porre rimedio ad una situazione che è diventata inestricabile, perchè sarebbe illusorio e gravemente dannoso sotto il profilo dell'organizzazione andare oggi a recuperare delle somme che, fra l'altro, dovrebbero essere recuperate anche dai dettaglianti i quali hanno praticato l'aliquota del 12.

Pertanto, il Governo condivide perfettamente il principio della sanatoria e, al riguardo, presenta alla Commissione un emendamento sostitutivo dell'articolo unico del

6<sup>a</sup> COMMISSIONE94<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

disegno di legge, del seguente tenore: « Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al numero 14) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti (con il che si intende dire che è confermata l'aliquota del 30 per cento per questi ultimi). Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni ».

Il Governo ha stabilito quanto sopra proprio tenendo conto della buona fede dei contribuenti i quali possono essere stati tratti in inganno da un'interpretazione non unanimemente condivisa all'interno dell'Amministrazione finanziaria. A questo punto devo però aggiungere che il Governo ha intenzione, e lo farà al più presto, di proporre al Parlamento un provvedimento legislativo tendente a rettificare alcune voci nelle diverse classi di aliquote delle quali ci stiamo occupando. Il Governo ha infatti presenti casi piuttosto clamorosi che si riferiscono alle protesi acustiche, agli apparecchi fotografici nonchè proprio a questa categoria concernente i cosmetici. Pertanto, nel quadro di questa revisione e con la determinazione delle voci doganali in modo che non possano più sorgere dubbi, il Governo si propone di sottoporre ad un nuovo esame anche le presenti questioni. Oggi, tuttavia, il Governo non ritiene di poter andare oltre una completa sanatoria di quanto fino a questo momento si è verificato nei settori considerati.

Come ultima considerazione dirò che, in questo caso, non vi saranno nuovi oneri per lo Stato e, pertanto, saranno rispettate le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. In proposito, desidero far presente che mentre la Commissione industria, ri-

chiesta del parere su questo disegno di legge, si è espressa favorevolmente, la Commissione bilancio ha invece fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso ritenendo che, trattandosi di interpretazione autentica, il giudizio sulle conseguenze finanziarie coincide con quello di merito.

Invita, pertanto, la Commissione finanze e tesoro ad approfondire se il disegno di legge abbia o meno carattere innovativo.

In questa ultima ipotesi, la Commissione bilancio chiede di essere nuovamente consultata circa le dimensioni della minore entrata che si verificherebbe per il bilancio dello Stato, nonchè circa la relativa copertura ».

Vi è ora da considerare, però, che esiste una notevole differenza tra il testo originario del provvedimento ed il nuovo articolo unico proposto dal rappresentante del Governo.

Nel testo di iniziativa parlamentare gli smalti ed i cosmetici si intendono sottoposti ad un'IVA del 12 per cento, mentre nella proposta governativa si stabilisce che tra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo gli smalti ed i rossetti non sono compresi; si statuisce quindi una sanatoria per quanto avvenuto fino a questo momento mentre, per il futuro, tanto gli smalti che i rossetti verranno assoggettati all'IVA del 30 per cento.

Ripeto, la differenza tra le due proposte è veramente notevole e va attentamente valutata. Può anche darsi che, da parte degli interessati, si preferisca comunque una precisazione e venga considerata accettabile l'imposizione del 30 per cento di imposta su questi prodotti ma, evidentemente, questa soluzione potrebbe anche essere considerata negativamente.

**CIPPELLINI**. Onorevole Presidente, mi pare che il tipo di interpretazione autentica richiesto dai senatori Marangoni ed altri con il disegno di legge in esame sia stato completamente « stravolto » dall'interpretazione autentica che, a sua volta, ha dato del decreto-legge in discussione il Governo.

Il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, infatti, chiede che per i rossetti e le lacche per unghie venga applicata l'IVA al 12 per cento; il Governo propone invece che per i medesimi prodotti si applichi l'IVA al 30 per cento.

Che cosa è successo, in questo particolare settore, per il passato? Che molte dogane hanno applicato il 12 per cento ed altre il 30 per cento di imposta; con la sanatoria voluta dal Governo si impone a tutte le dogane di applicare l'IVA al 30 per cento.

Desidero far presente agli onorevoli senatori che sono venuti da me, come ritengo da tutti gli altri componenti la Commissione, quanti sono direttamente interessati al commercio di tali prodotti chiedendo che l'imposta sia fissata al 12 per cento; la conclusione cui è pervenuto il Governo, invece, è che tutti dovranno pagare l'IVA nella misura del 30 per cento!

Per quanto mi riguarda, pertanto, non posso che dichiararmi contrario all'emendamento governativo il quale, ripeto, distorcerebbe l'interpretazione autentica da dare alle norme in questione.

**P A Z I E N Z A .** Signor Presidente, l'emendamento proposto dal Governo lascia — a mio avviso — veramente perplessi.

In definitiva, questi provvedimenti concernenti l'interpretazione autentica di norme di legge partono dal presupposto di correggere situazioni che sono mutate attraverso i tempi non certo per volontà di quanti commerciano taluni prodotti; voglio dire che la aliquota del 12 per cento dell'IVA non rappresenta un'« invenzione » dei commercianti interessati a questo settore, ma è stata autorevolmente confermata dagli organi del Ministero attraverso disposizioni e circolari ed è stata quindi applicata con la diramazione di apposito telegramma diretto a tutte le Intendenze di finanza, a tutti gli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, a tutti gli Uffici imposta valore aggiunto, alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette e quindi, attraverso questa, a tutte le dogane, al Comando generale della Guardia di finanza, all'Unione

nazionale delle categorie interessate ed all'Assochimici.

Tale telegramma è datato 27 agosto 1974; il decreto-legge n. 234 è del 6 luglio 1974 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 383 in data 17 agosto 1974, e proprio la rapida successione di tali date sta a dimostrare la tempestività con cui si è data esecuzione alla normativa voluta dal Governo, che è stata senz'altro accettata dagli interessati.

Il fatto nuovo, il fatto anomalo, è dunque rappresentato dall'improvviso inasprimento dell'aliquota al 30 per cento quando era scontato che, invece, dovesse essere del 12 per cento.

Orbene, essendo già stata assolta l'imposta sulla base del 12 per cento, richiederla ora sulla base del 30 per cento costituisce un *quid novi* che non si può neanche ripetere nelle fasi successive della « cascata » dell'imposta e, pertanto, si tratta di una vera e propria nuova imposizione che viene richiesta alle categorie di cui trattasi.

Il principio della sanatoria, onorevole Sottosegretario, ci trova senz'altro tutti concordi, ma mi pare che tale principio non sia completamente soddisfatto dal dettato della seconda parte dell'emendamento governativo che, a mio avviso, determina una sperequazione notevole tra chi ha pagato già il 30 per cento di imposta in vista dell'inasprimento dell'imposta stessa e chi, invece, ha continuato a pagare il 12 per cento di IVA sulla base del telegramma da me citato e delle relative istruzioni in esso contenute.

Vi è una differenza, tra il 12 ed il 30 per cento, molto notevole con conseguenze incalcolabili sulla concorrenza ed il regime di scambio e di commercio di queste merci.

In definitiva, questo tipo di sanatoria mi sembra un po' troppo semplicistico.

Per quanto concerne poi l'aliquota da applicare, ha ragione il senatore Cipellini quando afferma che dalla richiesta di alcuni gruppi interessati, del resto largamente condivisa dalla Commissione, di arrivare ad una interpretazione autentica riduttiva che confermi la univoca interpretazione sempre data al problema, siamo arrivati ad un vero e proprio ribaltamento dei termini del problema

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

ed alla introduzione surrettizia di una nuova aliquota.

Uso il termine « surrettizia » perchè le norme sono sempre le stesse e se fino a questo momento le abbiamo interpretate nel senso di applicare l'IVA in ragione del 12 per cento, dare ora una nuova interpretazione alle norme significa crearne delle nuove. Ma fare questo, addirittura, sulla scia di una richiesta delle categorie interessate che vorrebbero ridurre l'aliquota mi sembra effettivamente un po' eccessivo!

A questo punto mi domando se non si possa trovare il sistema — tutti d'accordo — di stabilire la sanatoria mentre, per quanto riguarda l'aliquota, potrebbe intervenire un affidamento preciso da parte del Governo — e non ho alcun dubbio che questo il Governo possa farlo — nel senso di modificarla, non più di interpretarla, in maniera riduttiva per mezzo di un decreto correttivo da emanarsi prima della fine del gennaio, o al massimo entro il febbraio 1976.

Così facendo ritengo che andremmo rapidamente incontro alle giuste esigenze della categoria perchè, ripeto, potrebbe intervenire un decreto del Presidente della Repubblica nei prossimi mesi.

Riassumendo i termini del problema, io chiedo al rappresentante del Governo se, in questo momento, si possa avere in questa materia la sanatoria senza però pregiudicare la questione dell'aliquota e ricevendo, anzi, affidamento da parte del Governo che di questo si parlerà in sede di decretazione correttiva, confermando l'interpretazione riduttiva dell'aliquota stessa nella misura del 12 per cento.

F A R A B E G O L I . L'emendamento presentato dal Governo al nostro disegno di legge modifica sostanzialmente lo spirito e capovolge il risultato finale dei nostri intendimenti.

A seguito dei continui malintesi cui si è fatto prima riferimento, per dare una esatta interpretazione alla legge sulla applicazione dell'IVA sui rossetti e gli smalti (certamente di largo consumo) ci sembrava giusto che la aliquota potesse essere stabilita definitiva-

mente nella misura del 12 per cento mentre, ripeto, l'emendamento governativo tende a stabilire una sanatoria a tutto il 31 dicembre 1975, e col 1° gennaio 1976 stabilisce l'aliquota al 30 per cento.

In questa confusione determinatasi fra la interpretazione della legge e le relative circolari mi sia concesso rivolgere una domanda al Sottosegretario. Nell'elenco della tabella B allegata alla legge istitutiva dell'IVA, laddove sono indicati i prodotti assoggettati alla aliquota del 30, non si parla di smalti e di rossetti?

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esiste la voce « cosmetici ».

F A R A B E G O L I . Non essendo questi prodotti compresi nella voce specifica sotto posta all'aliquota del 30 per cento, siamo stati convinti — e ne sono convinti soprattutto i rappresentanti della categoria interessata — che gli smalti ed i rossetti dovevano essere assoggettati alla aliquota del 12 per cento. E così ci si è comportati.

Aggiungo che non si può parlare di una riduzione dell'aliquota, perchè questa era del 12 per cento e l'interpretazione in tal senso è stata data proprio dal Ministero competente.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo punto dovrò dare una precisazione alla Commissione, perchè nel telegramma, che leggerò, non si parla nè di smalti, nè di rossetti.

P A Z I E N Z A . Però deve leggere, oltre al telegramma, anche la circolare del Ministero, emanata successivamente.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente; mi permetterò di dare una precisazione molto più analitica.

R I C C I . C'è una questione di carattere giuridico-costituzionale che deve essere superata; cioè in un conflitto di interpretazione, chi è che interpreta? La Pubblica amministrazione (e per essa l'Esecutivo) o il potere

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

legislativo? Se il legislativo avesse ritenuto erroneamente applicata la norma, avrebbe proposto di rettificare quell'interpretazione con un'altra nella quale si precisa qual è la esatta aliquota. Invece, in un conflitto che non riguarda il Parlamento — che ha emanato la norma —, ma gli organi chiamati ad eseguirla, siamo noi i soli che possiamo interpretare autenticamente le nostre intenzioni e il nostro pensiero. Ora ci troviamo di fronte ad una nuova norma, la quale dice che, modificando quanto detto in precedenza, dobbiamo interpretare in senso contrario. Ciò a me non pare che sia corretto.

F A R A B E G O L I . Ringrazio il senatore Ricci per la puntuale precisazione che ha voluto fare e francamente devo dire, signor Sottosegretario, che non mi sento di dare il mio voto favorevole al disegno di legge, con le modifiche proposte dal Governo, perchè snaturerebbe l'intenzione dei presentatori dei due disegni di legge.

La ragione obiettiva per cui abbiamo presentato il nostro disegno di legge è data dalla realtà della situazione; infatti, dall'entrata in vigore della legge i prodotti in discussione hanno sempre pagato l'aliquota del 12 per cento. Poichè i nuovi orientamenti del Ministero hanno dato un'interpretazione diversa, abbiamo ritenuto opportuno portare all'attenzione del Senato un provvedimento col quale si stabilisce che l'aliquota alla quale devono essere assoggettati gli smalti ed i rossetti è quella del 12 per cento, dando con ciò una interpretazione autentica.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, io non voglio essere cattivo, ma qui sarebbe davvero il caso di « arrabbiarsi »! La proposta che ci fa il Governo è, per lo meno, singolare: rovescia la medaglia. Abbiamo presentato due disegni di legge, che dicono la stessa cosa, per chiarire una interpretazione che certamente rispetta quella che era stata la volontà del legislatore e oggi ci troviamo di fronte ad un emendamento completamente opposto del Governo. A parte che il telegramma che è stato precedentemente richiamato, non era molto preciso — d'altronde la cosmetica è molto vasta — quello che il

paese ha capito e gli interessati hanno inteso è che quel chiarimento dato dal Ministero andava nella direzione di un'aliquota del 12 per cento. Infatti la stragrande maggioranza ha applicato questa aliquota e non quella del 30 per cento.

E vengo alla proposta di sanatoria. A parte che coloro che hanno pagato il 30 per cento si potranno contare, in quanto sono un'esigua minoranza...

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono molti, invece!

M A R A N G O N I . Se sono molti, onorevole Sottosegretario, ci troviamo di fronte ad una intera categoria verso la quale sono stati usati due trattamenti diversi, il che, oltre ad essere ingiusto, è discriminatorio e la mia parte politica non può accettarlo.

Ci troviamo davanti al capovolgimento di un'interpretazione autentica con un'altra interpretazione esclusivamente di opportunità; è quindi inaccettabile e strumentale servirsi dei due provvedimenti per ottenere l'effetto contrario propostoci dal Governo: è una assurdità e penso che abbia ragione il senatore Ricci quando afferma che la questione diventa molto più grossa ed importante del contenuto stesso di questa norma, in quanto si tratta di vedere chi decide in questo paese.

Io ritengo che i nostri due disegni di legge, interpretando fedelmente quella che è stata la volontà più volte espressa dal Parlamento, debbano trovare approvazione senza modifiche di sorta, anche se è vero che il Governo ha già detto di essere favorevole, intanto, alla sanatoria, impegnandosi a rivedere l'argomento nel futuro. Ma intanto qual è la sanatoria? Confermando il 30 per cento? Ma se il Governo intende rivedere per intero la norma, allora abbiamo ragione noi nel sostenere che l'interpretazione deve essere data subito; perchè dobbiamo rimandare di qui a qualche mese? È vero — come ha detto il Governo — che sono in discussione anche altri prodotti, ma oggi c'interessano gli smalti ed i rossetti e a questi dobbiamo provvedere, approvando il disegno di legge che conferma l'aliquota del 12 per cento. Non credo esista altra soluzione, altrimenti dob-

biamo proprio dire che legiferiamo alla rovescia, col risultato di ottenere la beffa per noi e per la categoria interessata.

C I P E L L I N I . Vorrei ancora aggiungere a quanto detto due altre considerazioni.

Prima di tutto devo dire di non essere affatto d'accordo con la proposta fatta dal senatore Pazienza.

In secondo luogo vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario che mi risulta, come del resto credo risulti ad altri colleghi della Commissione, che il Ministro delle finanze è contrario all'introduzione di aliquote del 30 per cento di IVA. Lo ha affermato più volte anche in questa sede.

Orbene, mi pare che proprio mentre si sta iniziando questa revisione dell'IVA per arrivare all'eliminazione di questa aliquota che, in definitiva, non viene pagata (più alte sono le aliquote e più numerose sono le evasioni) contrasterebbe con lo stesso spirito che anima l'Amministrazione finanziaria approvare un disegno di legge di interpretazione autentica che eleva l'IVA sugli smalti e i rossetti dal 12 per cento, così come era stato stabilito, al 30 per cento. Adottando una misura siffatta io ritengo che si andrebbe contro non soltanto la volontà del legislatore ma anche, ripeto, l'orientamento del Ministero delle finanze.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore io ritengo comunque di non aver più nulla da aggiungere sull'argomento. La parola spetta oramai all'onorevole Sottosegretario il quale, proponendo alla Commissione il nuovo testo dell'articolo unico in esame, ha notevolmente modificato i termini del problema.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, nella mia esposizione vorrei riuscire ad essere convincente giocando, come si direbbe in termini calcistici, in « trasferta » rispetto ad una materia a proposito della quale la prima cosa che va rilevata è che, da parte dell'Am-

ministrazione finanziaria, si sono verificati taluni orientamenti che non hanno certamente favorito una ordinata applicazione delle norme di cui stiamo trattando.

Vorrei chiarire comunque che se fosse vero che, fin dall'inizio, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in maniera esplicita al fine di classificare tra i prodotti da sottoporre ad un'IVA del 12 per cento — e quindi per escluderli dal novero dei cosmetici — gli smalti ed i rossetti, dovrei ammettere che molti degli argomenti emersi dal dibattito avrebbero effettivamente un notevole fondamento.

Ma io devo qui ricordare che il famoso telegramma dell'agosto 1974 non parla affatto di smalti e di rossetti; esso dice testualmente: « Relazione disposizione contenuta articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 et relativa a prodotti cosmetici precisasi che sunt esclusi applicazione aliquota IVA 30 per cento et scontano normale aliquota 12 per cento seguenti prodotti: saponi, creme da barba, prodotti igienici et da toeletta per bambini, dentifrici et prodotti per igiene bocca et protezione labbra ». L'elencazione va ancora avanti con lozioni pre e dopo barba, acque da toeletta, deodoranti, prodotti per l'igiene intima femminile, prodotti per protezione dalle esposizioni solari e lavori casalinghi ed industriali e, quindi, « prodotti per protezione unghie ».

In altre parole questo primo telegramma interpretativo, che ha seguito di pochi giorni la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge che introduceva queste modificazioni di aliquote IVA, non fa altro che interpretare la dizione « prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli »; tanto è vero che, parlando di prodotti che riguardano la bocca dice: « prodotti per igiene bocca et protezione labbra ». Il concetto che emerge è dunque quello di cura, di « protezione » tanto riferita alle labbra che alle unghie.

Dopo questo telegramma posso dire che, per la maggior parte, si applicò regolarmente l'aliquota IVA del 30 per cento in quanto,

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

nella comune locuzione usata per parlare di questi prodotti, quando si parla di prodotti per la protezione delle labbra non si fa riferimento ai rossetti ma, ripeto, a prodotti come il burro di cacao e similari in quanto il rossetto, anche se può avere una indiretta funzione protettiva, viene usato per uno scopo cosmetico e non per uno protettivo.

Anche per le unghie l'aliquota venne applicata in ragione del 30 per cento perchè, anche in questo caso, esistono prodotti per il rafforzamento delle unghie ed esistono anche smalti esclusivamente protettivi, mentre poi ci sono gli smalti che hanno solo la funzione di abbellimento.

Ebbene, che cosa è accaduto? Che le categorie interessate tornarono a far presente la questione ed allora la Direzione generale delle tasse scelse la strada di sottoporre ai propri laboratori lo studio della composizione dei rossetti per vedere se questa fosse tale da evidenziare anche una specifica funzione protettiva. Ora è chiaro che, da un punto di vista chimico, se la sostanza di cui è fatto un certo prodotto risulta essere burro di cacao, una funzione protettiva viene esercitata dalla composizione chimica di quei grassi. Pertanto, si ebbe dai laboratori una risposta tecnicamente neutra: i rossetti sono composti da grassi ed hanno quindi anche una funzione protettiva.

Di qui scaturiscono le successive determinazioni ministeriali.

**P A Z I E N Z A .** Se non vado errato, il quesito che stato posto era quello di sapere se tra i prodotti per la protezione delle labbra e delle unghie rientrassero soltanto quelli trasparenti o anche quelli colorati. La risposta è stata che, o trasparenti o colorati, si tratta della stessa cosa.

**P A N D O L F I ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Come gli onorevoli senatori sanno certamente le norme interpretative fatte con atto amministrativo sono sempre impugnabili, non hanno valore assoluto, per cui è accaduto che altra parte dell'Amministrazione finanziaria, che peraltro si trova molto più a suo agio nell'applicare queste norme perchè tutti i giorni deve stabilire la

precisa identità dei prodotti, ha eccepito circa questa interpretazione.

Che cosa ha fatto dunque il Ministero? In primo luogo ha tenuto conto delle istanze della categoria; io stesso ho parlato con i suoi rappresentanti ed a me è stata chiesta la sanatoria di cui all'emendamento governativo.

Naturalmente, sono convinto che la categoria può anche auspicare una diminuzione dell'aliquota; mi rendo cioè conto di questa possibilità ma, ripeto, al Ministero delle finanze ed a me personalmente è stata posta soltanto la questione eccezionalmente grave della disparità di trattamento che si determinava per il fatto che molti operatori avevano pagato il 12 e molti altri il 30 per cento dell'IVA, e si chiedeva che si provvedesse al riguardo.

La questione della riduzione dell'aliquota, lo ribadisco ancora una volta, non mi è mai stata sottoposta; forse questo auspicio era sottinteso ma, al di là di questo, non ci sono state precise richieste.

Ora, noi riteniamo che le richieste degli interessati abbiano fondamento per la parte concernente la sanatoria, e a ciò il Ministero ha provveduto, a mio avviso in modo soddisfacente, con il nuovo testo sottoposto all'esame della Commissione.

Seconda questione: il livello delle aliquote. Tale questione è preceduta, per noi, da un'altra di carattere pregiudiziale più generale: non vorremmo che il contribuente si trovasse di fronte a delle tentazioni davanti a un testo di legge siffatto; noi riteniamo che quando non si segue, come si sarebbe dovuta seguire, la strada maestra del riferimento alle voci doganali e quando si usano espressioni del linguaggio comune, occorre rispettare quest'ultimo e credo che, da questo punto di vista, sia difficile dire che il legislatore, quando parlava di cosmetici e quando da questi escludeva i saponi, i dentifrici, eccetera, non intendesse comprendere anche i rossetti e gli smalti, perchè se avesse avuto questa intenzione, avrebbe chiaramente detto: « saponi, dentifrici, rossetti e smalti ». È il discorso che ho già fatto prima, ma mi permetto di riproporlo, perchè mi pare che segua ampiamente i fili logici della ragionevole-

6ª COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

lezza. Qui la ragionevolezza, comunque, comporta qualcosa di più per il Ministero delle finanze, cioè comporta la tutela dell'oggettività della norma, quale risulta, laddove non c'è riferimento nelle voci doganali, dal senso comune che si annette a delle espressioni di uso comune, come è nel caso delle parole « rossetti » e « smalti ».

E torniamo alla questione delle aliquote. Il Ministro delle finanze ha detto — ed io non posso che riconfermarlo — che non è nostro orientamento quello dell'elevatezza delle aliquote; lo abbiamo, tra l'altro dimostrato con uno dei rarissimi provvedimenti della storia tributaria italiana che reca una diminuzione delle aliquote nel settore delle imposizioni dirette. Sia o non sia sufficiente, c'è comunque il fatto che abbiamo preferito la strada di un rapido adeguamento al fatto monetario, a quella di aliquote sempre elevate, col rischio congiunto dell'evasione oltre che dell'iniquinà fiscale.

Anche in quest'occasione confermo che il Governo non è orientato verso l'elevatezza delle aliquote, confermo quanto prima ho detto che il Ministero delle finanze porterà in Parlamento la revisione di alcune voci; non posso essere più preciso per motivi di lealtà verso la Commissione; comunque credo che tra le aliquote prese in esame ci saranno quelle riguardanti prodotti di larghissimo consumo, che oggi sono stati portati al 30 per cento in seguito alle mote vicende dei decreti anticongiunturali del luglio-agosto 1974. Il Ministro delle finanze, poi, personalmente aveva delle sue vedute in proposito, abbastanza note. Quindi confermo che il discorso verrà riaperto e il Parlamento avrà la possibilità di pronunciarsi, mentre il Governo afferma sin da ora che non potrà pregiudiziali di sorta; per parte mia, cercherò di dare il mio contributo perchè la revisione venga fatta in questa direzione e su questo prendo formale impegno. Però intendo rivolgere una calda preghiera agli onorevoli senatori. Oggi abbiamo di fronte un problema che, per me, è di chiarezza e di equità fiscale; se riusciamo a risolverlo subito col provvedimento di sanatoria che il Governo propone, credo che avremo recato indubbio sollievo ad una categoria che oggi è in grave im-

barazzo davanti alle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. Il problema si porrebbe immediatamente dopo per quanto riguarda il livello delle aliquote in generale; avremmo nello stesso tempo salvaguardato il valore oggettivo di una dizione che è meglio, probabilmente, salvaguardare anche per l'avvenire. C'è un impegno del Governo a non eludere il problema, ma a riportarlo di nuovo in questa sede: se la Commissione potesse accogliere queste richieste, il Governo le sarebbe molto grato, anche perchè si supererebbe l'ostacolo procedurale derivante dal fatto che una disposizione siffatta finirebbe con l'aver un carattere innovativo, anche perchè oggi, nel momento in cui stiamo parlando, ci sono dei contribuenti che stanno pagando il 30 per cento e non il 12.

F A R A B E G O L I . Oggi sì, ma dall'agosto del 1974 al 1975 hanno pagato il 12 per cento!

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato per le finanze. Ho motivi ragionevoli per negarlo, perchè prima che uscisse questo testo dell'agosto...

P A Z I E N Z A . Ma la circolare successiva e del settembre 1974 e questo dà ragione al senatore Farabegoli!

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato per le finanze. Ma sin dall'inizio un certo numero di contribuenti pagò il 30 per cento.

C I P E L L I N I . Ma scusi, onorevole Sottosegretario, le dogane da chi dipendono? Dal Ministero delle finanze e questo ha dato una direttiva valida per tutti i suoi uffici.

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato per le finanze. Lei sta parlando dell'Amministrazione precedente, senatore Cipellini, e io lo posso assicurare che con questa Amministrazione telegrammi e circolari di tal genere non sono più usciti dal Ministero delle finanze.

F A R A B E G O L I . Tanto è vero che le dogane interpretano anche l'ultimo comma

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

dell'articolo che fa riferimento ai prodotti per i capelli portando l'aliquota al 30 per cento.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiariremo tutto; ad esempio, in questo momento, non sono in grado di formulare un emendamento tenendo conto delle voci doganali. Per tutti questi prodotti, assoggettati sia al 12, sia al 18 che al 30 per cento, dovremo indicare la rispettiva voce doganale che è l'unica maniera consentita nei paesi comunitari per identificare chiaramente i settori merceologici di applicazione del tributo

CIPPELLINI. È assurdo che le dogane si comportino in questa maniera!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di tirare le somme di questo lungo dibattito. Vi è la proposta parlamentare e vi è quella del Governo che invita all'accettazione del proprio emendamento, col quale, praticamente, si raggiunge soltanto lo scopo di creare una sanatoria e non di una interpretazione, quale dovrebbe emergere dalla volontà del legislatore che, almeno allora, si era espresso nel senso di escludere questi prodotti dall'aliquota del 30 per cento, in quanto non considerati di lusso, ma di largo consumo.

A questo punto, a mio giudizio, è opportuno rinviare la discussione per consentire al Ministero di approfondire l'argomento e ritornare qui per fare una proposta più concreta, prendendo lo spunto anche da alcune osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione.

RICCI. Vorrei porre l'attenzione su di un fatto. Oggi il Sottosegretario ci dice che dobbiamo discutere certi argomenti con le voci doganali alla mano: quando discuteremo di questa materia noi volevamo fare una serie di elenchi e si trovò l'intesa, in Aula, su quella dizione generale, fermo restando che il Governo — ecco perchè venne tempestivamente inviato il telegramma di cui si è parlato — avrebbe indicato quali

erano le voci che dovevano essere considerate. Il senatore Farabegoli, evidentemente non convinto delle assicurazioni fornite in tal senso dal Governo, in Aula ripresentò l'emendamento riguardante i prodotti per i capelli. Se allora avessimo insistito nella nostra primitiva opinione, oggi la questione non sarebbe sorta. Quindi non si è trattato di una iniziativa spontanea dell'Amministrazione, ma di un atto dovuto, in ossequio alla volontà del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo anche dire per onestà che da parte del Ministero venne data assicurazione che quei prodotti sarebbero stati assoggettati all'aliquota del 12 per cento; purtroppo l'interlocutore di vertice non era tale da rendere facile il colloquio in materia. Certo l'agosto 1974 è ancora molto vicino e non possiamo aver dimenticato l'iter di quel provvedimento sia in questa sede che nell'Aula del Senato.

FARABEGOLI. Signor Presidente, inviti il Sottosegretario, a nome della Commissione, a voler rispettare la volontà della Commissione.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso prendere impegno che ritorneremo in argomento al momento di discutere il provvedimento concernente le aliquote. Per l'intanto approviamo la sanatoria.

PAZIENZA. Ma la sanatoria va fatta bene, non riconfermando l'aliquota al 30 per cento.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma dobbiamo dare certezza di diritto.

CIPPELLINI. A mio avviso si potrebbe rinviare la sanatoria di un mese.

FARABEGOLI. Direi che non ci sarebbe necessità di procedere alla sanatoria se, da parte del Governo, vi fosse l'impegno di rivedere la questione nel suo complesso.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

Per ora basterebbe che il Ministero delle finanze confermasse che, momentaneamente, rimangono valide le direttive fin qui emanate.

In definitiva, non vi sarebbe bisogno di nessun provvedimento perchè, dovendo essere tutta la materia rivista, per il momento possono bastare le direttive ministeriali.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Le faccio presente che sono stati già redatti alcuni verbali ai danni di operatori del settore.

**FARABEGOLI**. Non ritengo che gli operatori interessati siano un numero tale da non poter essere controllati e che quindi, a seconda di come verrà risolta la questione, non si possa provvedere anche nei loro confronti.

**CIPPELLINI**. Mi domando se questi verbali non potrebbero essere tenuti fermi per un altro mese; nel frattempo, il Governo avrà predisposto la nuova aliquota e si potrà mettere in atto la sanatoria, la quale non assume certo carattere di urgenza per il fatto che ci sono questi verbali.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente alla Commis-

sione che, oramai, siamo alla vigilia delle festività natalizie e che pertanto, tenuto conto delle varie considerazioni emerse nel corso del dibattito, la soluzione più opportuna mi parrebbe quella di rinviare la discussione del provvedimento alla ripresa dei nostri lavori. A quella data, molto probabilmente, il Governo ci potrà dire qualcosa di più preciso e concreto; nel frattempo, la Commissione potrebbe però invitare il Governo stesso a dare notizie alle varie Intendenza di finanza ed ai vari uffici periferici affinché, per il momento, in questa materia si adottino un atteggiamento piuttosto elastico sospendendo l'esecutività dei verbali già redatti.

**PANDOLFI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro d'accordo.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI